



INPS.HERMES.01/12/2021.0004267

#### Mittente

**Sede:** 0003/ RISORSE UMANE  
**Comunicazione numero:** 004267 del 01/12/2021 14.28.04

#### Classificazione:

**Tipo messaggio:** Standard  
**Visibilità Messaggio:** Strutture INPS  
**Area/Dirigente:** Direzione[Sampietro Maria Grazia]  
**Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS:** No  
**Esportato da:** Agostini Silvana il 01/12/2021 16.53.09

#### Comunicazione:

**Oggetto:** Nuovo Regolamento prestiti al personale approvato con deliberazione del C.D.A. dell'Istituto, n. 154 del 27 ottobre 2021.

#### Corpo del messaggio:

Direzione centrale Risorse Umane

#### Premessa

Con l'approvazione del nuovo Regolamento prestiti al personale, di cui alla deliberazione in oggetto allegata al presente messaggio, si è concluso il quadro di interventi avviati lo scorso anno, finalizzati a sostenere il fabbisogno economico del personale determinato dalle misure restrittive adottate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

La più rilevante novità istituita dalla nuova disciplina, di seguito illustrata, è l'estensione temporale dell'ammortamento fino a quindici anni ovvero del numero di rate fino a 180, che consente una maggiore liquidità secondo un meccanismo d'interazione tra i quinti della retribuzione e l'età anagrafica del dipendente accertata alla prima rata nonché alla conclusione dell'ammortamento.

#### **Prestiti oltre i 10 anni ovvero oltre le 120 rate**

##### Ambito di applicazione e importo massimo concedibile

In alternativa all'ammortamento decennale, che resta immutato, sono previsti ammortamenti più ampi a favore dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se a part-time, con i seguenti requisiti anagrafici quali risulteranno al pagamento della prima rata:

- entro i 60 anni di età, il prestito consentito è fino a 15 anni e l'importo massimo concedibile è calcolato sul quinto della retribuzione moltiplicato per 180 rate (art.

3, comma 1, lett. b);

- in età compresa tra i 61 e 64 anni, la durata del prestito si riduce progressivamente da 14 a 11 anni e l'importo massimo concedibile è calcolato sul quinto della retribuzione moltiplicato per il numero di mesi residui alla data di scadenza del prestito. Tale scadenza non potrà, comunque, superare il 75° anno del dipendente, che rappresenta l'età anagrafica massima per l'esposizione a rischio di morte (art. 3, comma 3).

#### Limite dell'importo concedibile oltre la 120° rata

L'introduzione della misura contenitiva dell'importo del prestito concedibile dalla 121° rata in poi, fissata entro 25 mila euro, a prescindere dalla maggior capienza dei quinti della retribuzione, è tesa a ridurre l'effetto erosivo sul budget mensile in conseguenza degli importi più alti a disposizione di ciascun dipendente (art. 3, comma 5).

#### Ipotesi di graduatoria

Nel caso in cui si rilevi un'eccedenza di domande rispetto alle disponibilità finanziarie mensili, si applica l'art. 6 del Regolamento ai sensi del quale:

a. a parità di punteggio complessivo, l'ordine di precedenza in graduatoria è stabilito in base al reddito del dipendente attestato con ISEE più basso. Le domande prive di dichiarazione ISEE, a parità di punteggio complessivo, sono collocate in graduatoria dopo la domanda con ISEE più alto (art. 6, co. 4);

b. le domande inserite in graduatoria per le quali non sussiste la disponibilità finanziaria sono inserite d'ufficio nel nuovo contingente ovvero nei dodici successivi con l'attribuzione, di volta in volta, di un punteggio pari a 2 (art. 6, co. 6).

#### Flessibilità del piano di ammortamento

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di optare per un importo del prestito/un numero di rate/un importo della rata inferiore ai massimali erogabili, calcolati in base all'importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato rispettivamente per:

- n. 120 rate, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- il numero di mesi residui alla scadenza del contratto individuale, per i dipendenti con contratto a tempo determinato;
- n. 180 rate, per i dipendenti con età entro i 60 anni;
- il numero di mesi residui alla data di scadenza del prestito, fissata entro i 75 anni di età del lavoratore, per i dipendenti con età compresa tra i 61 e 64 anni.

Tanto premesso si precisa che:

a. il dipendente titolare di un prestito in ammortamento da oltre un anno ha facoltà di estinguerlo chiedendo contestualmente un nuovo prestito. In tal caso, fermo restando il possesso dei requisiti sopra descritti, l'importo massimo del nuovo prestito potrà essere calcolato secondo i predetti nuovi piani di ammortamento, al netto del debito residuo del prestito in corso di ammortamento;

b. l'età anagrafica, ai fini dell'importo massimo concedibile, viene considerata computando anche le frazioni di anno. Nello specifico, ad esempio, se l'età del dipendente al pagamento della prima rata è di 60 anni e 6 mesi l'importo concedibile sarà pari al quinto della retribuzione moltiplicato per n. 174 rate.

#### **Ulteriori disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento**

## Obbligo rimborso prestito in unica soluzione

Sul tema si segnalano le fattispecie soggette all'obbligo citato:

1. ipotesi di numero di rate ridotte o sospese, per gli eventi normativamente previsti dall'art. 4, commi 5 e 6 qualora sia superato il 75° anno di età del dipendente allo scadere del prestito. L'introduzione dell'obbligo di pagamento in unica soluzione dell'importo non recuperato durante il periodo di riduzione o sospensione delle rate di prestito, ha lo scopo di garantire l'arco temporale entro il quale il prestito, limitatamente ultradecennale, deve concludersi, contro il rischio premorienza (art. 4, commi 5 e 6, ultimi capoversi);
2. ipotesi di rata fuori cedolino. Tale ipotesi si verifica qualora il dipendente si trovi nella combinazione delle seguenti condizioni:-abbia ottenuto l'erogazione del prestito con accredito in busta paga, che avviene nel mese successivo alla domanda;

-sia cessato dal servizio a decorrere dal mese successivo all'erogazione e non disponga, conseguentemente, del cedolino della retribuzione mediante il quale, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del Regolamento, deve essere rimborsata la rata mensile.

Al fine di rafforzare il contenuto della richiamata norma e chiarire, laddove dubbia, la modalità di recupero del prestito, qualora il debitore non sia in servizio per rimborsare almeno una prima rata con trattenuta sulla retribuzione, è stato introdotto l'obbligo di recupero dell'ammontare totale del prestito in assenza di retribuzione (art. 6, comma 10).

Sono esclusi dall'obbligo citato i casi di assenza di retribuzione per:

- provvedimenti disciplinari;
- assenza di congedo gravi motivi (ex art. 4 L. 53/2000);
- assenze per part time;
- aspettativa per motivi familiari o personali ex art. 40 del CCNL 2016-2018 del Comparto Funzioni Centrali (non soggetta a giustificazione di gravità).

Nei casi di esclusione citati, il pagamento delle rate fuori cedolino dovrà essere effettuato dagli interessati entro il giorno 27 di ciascun mese, con bonifico bancario la cui contabile dovrà pervenire alla segreteria di appartenenza entro la fine del mese stesso.

In caso di ritardato pagamento, saranno computati gli interessi di mora allo stesso saggio di interesse applicato al piano di ammortamento del prestito.

## Fondo garanzia cessione stipendi a garanzia contro il rischio premorienza

Per tutelare la finalità solidaristica cui il Regolamento è preordinato e garantire, di conseguenza, anche alle future generazioni di accedere al beneficio in parola, è stata introdotta la ritenuta anticipata nella misura del 3% del debito residuo dalla 121° rata in poi, da versare una tantum al Fondo Garanzia Cessioni Stipendi per il più elevato rischio premorienza rappresentato dall'aumento dei capitali da assicurare.

Tale ritenuta si inserisce nel progressivo sistema di aliquote che alimentano il Fondo Garanzia Cessioni Stipendi: quella dello 0,15% da applicare sullo stipendio mensile di tutto il personale per la copertura del rischio di premorienza in attività di servizio, quelle una tantum destinate ai pensionandi proscrittori del prestito su pensione per la copertura del rischio di premorienza dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nella misura, già prevista, dell'1,20% fino alla 120° rata e nella nuova misura del 3% dalla 121° rata in poi.

## Fideiussione

L'inserimento di espressa previsione regolamentare dell'obbligo di fideiussione, a copertura di rischi diversi dalla premorienza, per i dipendenti che optano per il rimborso del residuo debito tramite ratei di pensione, vale a recepire la prassi corrente attribuendole valenza normativa (art. 11, comma 1, lett. c).

## **Decorrenza del Regolamento**

Come disposto dalla deliberazione del C.D.A. dell'Istituto, n. 154 del 27 ottobre 2021, il Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione della delibera medesima, equivalente al 1° dicembre 2021.

## **Manuale acquisizione domanda di prestito**

Si informa che, al fine di facilitare l'acquisizione della domanda telematica, è stato predisposto il manuale della domanda on line (all. 2) disponibile dal percorso rapido *Home della Intranet>servizi ai dipendenti>prestiti al personale>documenti*.

## **Caselle di posta elettronica istituzionale**

Le seguenti caselle di posta elettronica istituzionali sono preordinate a fornire supporto al personale per:

- quesiti sul regolamento [Prestiti.consulenza@inps.it](mailto:Prestiti.consulenza@inps.it)
- informazioni sulla domanda di prestito [PrestitiPersonale@inps.it](mailto:PrestitiPersonale@inps.it)

Maria Grazia Sampietro

## **Allegati:**

Manuale acquisizione domanda ultima versione.pdf  
Regolamento deliberazione n. 154 del 27 ottobre 2021.pdf

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 154



**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per la concessione dei prestiti al personale dell'INPS, ex art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 55 dell'8 aprile 2020.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27 OTT. 2021

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.P.R. 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

291

  
Il Segretario

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

**Viste** le disposizioni in materia di prestiti al personale di cui all'art. 59 e al punto 4) dell'allegato 6 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, all'art. 28 del D.P.R. 5 giugno 1983, n. 346 nonché agli artt. 7, comma 6, lett. g) e 80, comma 1, lett. d) del CCNL Funzioni Centrali 2016 – 2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018 e agli artt. 44, comma 1 lett. h) e 84, comma 1 lett. p) del CCNL funzioni centrali 2016-2018 sottoscritto il 9 marzo 2020;

**Visto** il Regolamento per la concessione dei prestiti al personale di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 55 dell'8 aprile 2020;

**Visto** l'art. 3 del suindicato Regolamento che prevede che l'ammontare massimo del prestito erogabile è pari all'importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per 120;

**Visto**, altresì, l'art. 4, del citato Regolamento che disciplina i tassi di interesse nonché il piano di ammortamento fissando la durata massima dello stesso in 120 rate;

**Atteso** che l'allegato 6 del D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509 prevede al punto 4) una durata del piano di ammortamento "proporzionale all'entità del prestito";

**Preso atto** dell'assenza di disposizioni normative in materia che prescrivano un limite inderogabile alla durata dell'ammortamento;

**Tenuto conto** che nel verbale d'intesa con le Organizzazioni sindacali sottoscritto il 31 marzo 2020, l'Istituto si è impegnato, con riferimento al suddetto Regolamento, a prevedere misure più favorevoli ai fini dell'allungamento del piano di ammortamento dei prestiti per consentire al personale massimali più ampi;

**Rilevato** che dalle relazioni di stima elaborate dal Coordinamento generale Statistico attuariale dell'Istituto emerge la praticabilità dell'estensione del numero delle rate di ammortamento, prevedendo, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario del Fondo Garanzia

*Il Segretario*

Cessione Stipendio (F.G.C.S.), l'applicazione contestuale di requisiti e misure contenitive del rischio, quali il limite anagrafico dei 60 anni di età per i prestiti in ammortamento a 180 rate, il limite anagrafico dei 75 anni entro il quale l'ammortamento deve concludersi, l'adeguamento del sistema di ritenute anticipate da versare sul Fondo una tantum per il proseguimento del prestito su pensione, con l'introduzione di una nuova aliquota pari al 3% dell'ammontare complessivo del prestito a partire dalla 121° rata;

**Tenuto conto** che la previsione di un più ampio numero di rate di ammortamento produce un duplice effetto in capo ai richiedenti ossia la possibilità di aumentare il capitale erogabile a titolo di prestito, da una parte, e di ridurre l'importo della rata attualmente pagata, dall'altra;

**Tenuto conto** dei rischi connessi alla copertura finanziaria dei prestiti concedibili per effetto del maggior capitale erogabile e del mancato rimborso per insolvenza in caso di premorienza a valere sul Fondo Garanzia Cessioni Stipendio;

**Tenuto conto** di quanto evidenziato dal Coordinamento generale Statistico attuariale circa i parametri idonei a prevenire i rischi a carico del Fondo Garanzia Cessioni Stipendio nonché in merito alla necessità di effettuare una verifica tecnica annua sul suddetto Fondo;

**Preso atto** della possibilità di allungare la durata dell'ammortamento, nei limiti del quinto della retribuzione spettante ai dipendenti moltiplicato per 180, per il personale con età non superiore ai 60 anni, come rilevata alla data della prima rata;

**Preso atto**, altresì, della possibilità di estendere la facoltà di optare per una durata dell'ammortamento oltre le 120 rate anche a favore dei dipendenti con età compresa tra i 61 e i 64 anni, nei limiti del quinto della relativa retribuzione moltiplicato per il numero di mesi residui alla data di scadenza del prestito, che non può superare comunque il 75° anno di età del dipendente, come rilevata alla data della prima rata;

**Tenuto conto** che al fine di ridurre l'effetto erosivo sulla riserva del F.G.C.S., è opportuno, in un'ottica prudenziale, porre un limite massimo di euro 25.000,00 all'importo concedibile oltre la 120° rata e fino alla 180°;

**Ritenuto**, altresì, di estendere le ipotesi di riduzione ovvero di sospensione di cui all'art. 4, commi 5 e 6 anche a favore dei titolari di prestiti ultradecennali, prevedendo che le rate ridotte o sospese debbano essere rimborsate in un'unica soluzione contestualmente alla

ripresa delle normali trattenute qualora la scadenza originaria del prestito si prolunghi oltre l'età anagrafica di 75 anni del debitore;

**Preso atto** che al fine di coprire il rischio relativo alla premorienza, qualora il dipendente opti per la prosecuzione del pagamento del prestito sui ratei pensionistici, si ritiene opportuno applicare - oltre alla ritenuta anticipata pari all'1,20% fino alla 120° rata già prevista - una nuova ritenuta anticipata pari al 3% dell'ammontare complessivo del prestito concesso o rimanente a partire dalla 121° rata;

**Ritenuto** di prevedere che l'eventuale revisione delle aliquote corrispondenti alle ritenute anticipate destinate al Fondo Garanzia Cessione Stipendio nonché del limite dell'importo concedibile oltre la 120° rata, possa essere effettuato mediante provvedimento del Direttore generale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali;

**Considerato** opportuno recepire la prassi consolidata relativa al rilascio della fideiussione per i dipendenti che, optano per il recupero del residuo debito tramite ratei di pensioni, prevedendone espressamente l'obbligo nel Regolamento;

**Rilevata** l'opportunità di rivedere le causali per le quali può richiedersi il prestito, secondo un più equo principio di proporzionalità atto a privilegiare maggiormente le spese direttamente riconducibili al dipendente e gli eventi con più accentuata rilevanza sotto il profilo dei bisogni di prima necessità, modificando in tal senso l'Allegato 1 al Regolamento;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Visto** il verbale di intesa con le Organizzazioni sindacali sottoscritto in data 5 luglio 2021;

**Su proposta** del Direttore generale

## **DELIBERA**

di modificare – per le motivazioni e nei termini indicati in premessa – il Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti, ex art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 55 dell'8 aprile 2020.

Il testo del Regolamento come sopra modificato, è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

*Il Segretario*



Il Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

DIREZIONE CENTRALE  
PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI

Area Supporto al CdA e ai Comitati Amministratori  
dei Fondi di previdenza e assistenza

Copia conforme all'originale, per l'esecuzione

A. D. RISORSE UMANE

Il Dirigente

Paolo Sole

# **Regolamento per la concessione dei prestiti ai dipendenti in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 e successive modificazioni**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione e finalità**

1. La concessione di prestiti è disposta, nei limiti dell'apposito stanziamento annuo di bilancio e con le modalità previste dal presente regolamento, nei confronti dei dipendenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano maturato una anzianità nei ruoli dell'Istituto, compresa quella negli enti soppressi, di almeno un anno e che non abbiano subito, nell'anno precedente, provvedimenti disciplinari da cui sia derivata la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 10 giorni o di maggiore gravità. In particolare, la prestazione è concessa a favore del personale di seguito specificato:

- a) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se a part-time;
- b) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro;
- c) dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. Il prestito è concesso al fine di fare fronte ad aggravii del bilancio familiare relativi agli eventi previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Ripartizione dell'ammontare annuo disponibile**

1. L'importo annuo disponibile per la concessione dei prestiti è ripartito, secondo modalità stabilite dall'Istituto in dodici contingentii, la cui durata coincide con l'inizio e la fine di ciascuno dei mesi dell'anno solare. Salvo il caso di cui all'art.6, comma 6, in ogni contingente sono incluse le domande validate entro la fine del mese di riferimento.

2. La ripartizione degli importi assegnati a ciascun contingente può essere modificata in relazione alle richieste pervenute.

## **Art. 3**

### **Importo del prestito**

1. Per i dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), l'ammontare massimo del prestito erogabile è pari all'importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per:

- a. 120 rate;

  
Il Segretario

b. 180 rate con età del dipendente entro i 60 anni, rilevata alla prima rata di ammortamento.

2. Per i dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) l'ammontare massimo del prestito erogabile è pari all'importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per il numero di mesi residui alla data di scadenza del contratto individuale.

3. Per i dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) con età compresa tra i 61 – 64 anni, l'ammontare massimo del prestito erogabile è pari all'importo del quinto cedibile, come risultante dalla retribuzione del mese precedente a quello della domanda, moltiplicato per il numero di mesi residui alla data di scadenza del prestito, che non può superare il 75° anno di età del dipendente.

4. Il prestito è concesso anche in presenza di un preesistente pignoramento, a condizione che la somma dei rispettivi importi non superi i due quinti dell'importo della retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L'importo del prestito erogabile oltre la 120° rata non può, in ogni caso, superare i 25 mila euro. Tale limite all'importo concedibile oltre la 120° rata può essere modificato con Determinazione del Direttore Generale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

#### **Art. 4**

##### **Tassi di interesse e piano di ammortamento**

1. Ai prestiti previsti dal presente regolamento si applicano tassi di interesse onnicomprensivi, fissi, annui nelle misure di seguito individuate:

a) 0,85% per le somme inferiori o pari a € 35.000;

b) 1,275% per le somme superiori a € 35.000 fino a € 75.000;

c) 1,70% per le somme superiori a € 75.000.

I tassi di interesse e la durata massima del piano di ammortamento di cui al comma 4, possono essere modificati con Determinazione del Direttore Generale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.

2. La rata mensile di ammortamento, costante, posticipata e comprensiva degli interessi è trattenuta direttamente sulla retribuzione ovvero secondo le diverse modalità stabilite dall'Istituto.

3. L'ammortamento del prestito ha inizio dal mese successivo a quello di erogazione e dallo stesso mese decorrono gli interessi.

4. In ogni caso, la durata massima dell'ammortamento non può eccedere:

*Il Segretario*  


- a. il numero di 120 rate mensili per i dipendenti di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) che richiedono un piano di ammortamento decennale;
- b. il numero di mesi residui alla scadenza del contratto individuale dei dipendenti di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) e c);
- c. il numero di 180 rate mensili per i dipendenti con età anagrafica entro i 60 anni, rilevata alla prima rata di ammortamento;
- d. il numero delle rate mensili previste in ragione di anno moltiplicato per il numero di anni di ammortamento consentito fino al raggiungimento del 75° anno di età, per i dipendenti con età anagrafica compresa tra i 61-64 anni di età, rilevata alla prima rata di ammortamento.

5. L'importo della rata può essere ridotto, nel limite del numero delle rate di cui all'art. 4, comma 4) lettere a) b) c) e d) e proporzionalmente alla riduzione della retribuzione, nei seguenti casi:

- a) fruizione del congedo parentale da parte del dipendente;
- b) eventi indipendenti dalla volontà, per i quali sia legislativamente prevista la contrazione della retribuzione utile di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3.

Per gli ammortamenti decennali, il prestito è ammortizzato mediante il prolungamento della scadenza originaria ovvero mediante l'aumento dell'importo delle normali trattenute sulla retribuzione piena.

Per i prestiti ultradecennali è fatto obbligo ai dipendenti di procedere all'estinzione in un'unica soluzione dell'importo non recuperato, contestualmente alla ripresa delle normali trattenute sulla retribuzione con pagamento presso un istituto bancario indicato dall'Istituto, qualora si superi l'età di 75 anni del dipendente.

6. L'ammortamento può essere sospeso, nel limite del numero delle rate di cui all'art. 4, comma 4 lettere a) b) c) e d) nei seguenti casi:

- a. sospensione della retribuzione a seguito di provvedimenti disciplinari a carico del dipendente;
- b. eventi calamitosi, dichiarati tali dalle autorità competenti. La durata del periodo di sospensione è determinata dall'Istituto in relazione al perdurare degli effetti dell'evento e alla gravità degli stessi;
- c. congedo per gravi motivi del dipendente;
- d. eventi di eccezionale gravità dichiarati tali dalle autorità competenti, che comportano la riduzione del reddito da lavoro del nucleo familiare del dipendente. In tale ipotesi il periodo di sospensione non può superare, complessivamente, i sei mesi.

Nelle ipotesi di cui alle lett. a) b) c) e d) il prestito sospeso è ammortizzato mediante il prolungamento della scadenza originaria, con calcolo degli interessi allo stesso saggio del prestito sulle quote non pagate durante il periodo di sospensione. L'interessato presenta domanda di sospensione secondo le modalità indicate dall'Istituto.

Per i prestiti decennali è data facoltà di estinguere in un'unica soluzione il numero di rate non recuperate, presso un istituto bancario indicato dall'Istituto contestualmente alla ripresa delle normali trattenute sulla retribuzione.

Per i prestiti ultradecennali è fatto obbligo ai dipendenti di procedere all'estinzione in un'unica soluzione del numero di rate non recuperate, contestualmente alla ripresa delle normali trattenute sulla retribuzione con pagamento presso un istituto bancario indicato dall'Istituto, qualora si superi il 75° anno di età del dipendente.

## **Art. 5**

### **Presentazione della domanda e documentazione da allegare**

1. La domanda di prestito è presentata secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 12 mesi precedenti o successivi all'evento e/o alla data della documentazione. La domanda deve essere accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione di responsabilità attestante l'esigenza per la quale viene richiesto il prestito, fra quelle previste dall'Allegato 1, nonché da documentazione idonea a comprovare la relativa spesa da sostenere o sostenuta per farvi fronte.
2. L'Istituto è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla documentazione prodotta ai sensi del comma 1.
3. Qualora nella domanda di prestito siano indicati due o più eventi, le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 1 devono essere riferite a ciascun evento. In tal caso, gli eventi sono collocati in graduatoria secondo il punteggio attribuibile a ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui il prestito sia richiesto da coniugi o conviventi, senza distinzione di genere, entrambi dipendenti dell'Istituto, per lo stesso evento, la domanda è presentata in maniera congiunta per un ammontare complessivo non eccedente la somma degli importi concedibili a ciascuno di essi e la spesa risultante dalla documentazione.

## **Art. 6**

### **Valutazione e accoglimento delle domande**

1. I prestiti sono concessi a seguito di procedure selettive effettuate in ciascuno dei contingenti previsti all'art. 2.

*Il Segretario*

2. A tali contingenti si fa riferimento ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità e dell'attribuzione dei punteggi dei richiedenti.
3. La graduatoria è elaborata sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuno degli eventi previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento. Il prestito è concesso ai dipendenti compresi in graduatoria, nell'ordine decrescente dei punteggi, fino a completamento della disponibilità finanziaria.
4. A parità di punteggio complessivo, qualora dalla rilevazione contabile della spesa risulti un'eccedenza di richieste di prestito rispetto alle disponibilità finanziarie, l'ordine di precedenza in graduatoria sarà stabilito in base al reddito complessivo del dipendente attestato con ISEE più basso. Le domande prive di dichiarazione ISEE, a parità di punteggio complessivo, saranno collocate in graduatoria dopo la domanda con ISEE più alto.
5. La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al comma 3 è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del contingente successivo.
6. Le domande comprese in graduatoria per le quali non sussista la disponibilità finanziaria sono inserite d'ufficio nella graduatoria predisposta per i dodici contingenti successivi, salvo che il dipendente dichiari di rinunciare al prestito e presenti, eventualmente, una nuova domanda. L'inserimento d'ufficio della domanda nel nuovo contingente ovvero in quelli successivi comporta l'attribuzione, di volta in volta, di un punteggio pari a 2. Restano fermi i valori individuati nel contingente in cui è stata originariamente presentata la domanda per l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato 1 e per l'importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del prestito. Qualora non risultino comprese in posizione utile alla graduatoria nei dodici contingenti successivi a quello di presentazione, le domande sono considerate decadute.
7. In ogni caso, la presentazione di una nuova domanda da parte del dipendente comporta il venir meno della domanda originaria che sarà considerata annullata dalla nuova richiesta.
8. La domanda è respinta qualora risulti priva dei requisiti di ammissibilità e della completa e regolare documentazione, ovvero della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 5; l'ufficio competente invierà all'interessato la comunicazione con l'indicazione dei motivi di reiezione.
9. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore centrale Risorse umane su proposta del Dirigente competente.
10. L'erogazione della somma richiesta è effettuata entro il secondo mese successivo a quello nel quale è stata accolta la domanda.

La somma erogata, in assenza di retribuzione, deve essere restituita all'Istituto in un'unica soluzione.

## **Art. 7**

### **Concessione di un nuovo prestito**

1. Trascorso un anno dall'inizio dell'ammortamento del precedente prestito, il dipendente può presentare una nuova domanda, per eventi diversi da quelli posti a fondamento della precedente richiesta. Restano salve le ipotesi di eccezionale gravità e urgenza validate dal Direttore Regionale, Centrale o di Coordinamento Metropolitano e autorizzate dal Direttore Generale, che formeranno oggetto di informativa anonima alle Organizzazioni Sindacali.

2. Il nuovo prestito può essere concesso nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e dall'art. 4, comma 4, lettere a) b) c) e d).

## **Art. 8**

### **Concorso del prestito con altro finanziamento**

1. E' ammesso il concorso del prestito erogato dall'Istituto con altri finanziamenti concessi da istituti bancari o finanziari ovvero erogati dal Fondo di previdenza e credito dei dipendenti dello Stato, purché non sia superato complessivamente il limite del quinto cedibile della retribuzione.

## **Art. 9**

### **Estinzione del debito**

1. Il prestito si estingue con il pagamento dell'ultima rata ovvero con il rimborso anticipato su richiesta del dipendente; si estingue, altresì, con la cessazione dal servizio secondo le modalità di cui all'art. 10, commi 1, 2 e 3.

2. In caso di decesso del beneficiario prima dell'estinzione del prestito, lo stesso si intende estinto e l'importo corrispondente al debito residuo è rimborsato all'Istituto mediante prelievo dal Fondo garanzia cessioni stipendio; tale Fondo è alimentato da una quota mensile pari allo 0,15% applicata sull'importo della retribuzione di tutti i dipendenti che abbiano maturato 1 anno di anzianità effettiva di servizio e dalle ritenute anticipate di cui al comma 6, lettere a) e b) dell'art. 10, poste a carico dei soli dipendenti che chiedono la prosecuzione del prestito sul trattamento pensionistico.

## **Art. 10**

### **Cessazione dal servizio**

1. In caso di cessazione dal servizio, l'ammortamento del prestito è interrotto e il residuo debito viene estinto con utilizzo, fino a concorrenza, delle competenze spettanti al dipendente a titolo di indennità di buonuscita, di trattamento di fine rapporto ovvero di fine servizio o di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, comunque denominata, spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego.

2. Ove le competenze di cui al comma 1 non siano sufficienti per l'estinzione del debito, l'eventuale residuo, comprensivo degli interessi maturati dalla data di cessazione dal servizio, dovrà essere rimborsato dall'interessato entro e non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione del relativo importo.

3. Nel caso in cui il pagamento delle competenze di cui al comma 1 sia differito, il recupero del debito residuo è effettuato alla prima scadenza utile per il riconoscimento delle stesse. Qualora tale riconoscimento sia differito in due o tre importi annuali, il recupero del debito residuo sarà effettuato con le seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione, qualora l'ammontare del debito residuo trovi capienza nel primo importo annuale netto;

b) in più soluzioni, con trattenuta sugli importi successivi, qualora l'ammontare del debito residuo non trovi capienza nell'importo di cui alla lett. a); è fatta salva la possibilità di estinguere il debito versando l'ammontare complessivo presso un istituto bancario indicato dall'Istituto. Su richiesta del dipendente, la restituzione potrà avvenire proporzionalmente alla quota delle competenze spettanti per ciascun importo annuale.

4. Nei casi di cui al comma 3, alle quote di debito residuo si applica lo stesso saggio di interesse previsto dal piano di ammortamento, a partire dalla cessazione dal servizio fino alla data di estinzione delle quote medesime.

5. In deroga a quanto previsto al comma 1, è data facoltà al dipendente di proseguire il pagamento rateale del prestito con trattenute mensili sulla pensione, fino alla naturale scadenza del termine stabilito all'atto della concessione o del rinnovo del prestito, che dovrà comunque essere fissato entro il compimento dell'età corrispondente all'aspettativa di vita individuata dai decreti ministeriali, nel rispetto della normativa vigente.

6. Nel caso in cui il dipendente eserciti la facoltà di cui al comma 5, sono applicate le ritenute anticipate dell'ammontare complessivo del prestito concesso o rimanente, di importo pari:

a. all'1,20 % fino alla 120° rata;

b. al 3% dalla 121° rata in poi.

Le ritenute di cui alle lettere a) e b) sono versate al Fondo garanzia cessioni stipendio di cui al comma 2 dell'art. 9 per la copertura del rischio relativo alla premorienza e possono essere variate con provvedimento del Direttore generale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

7. Le modalità di prosecuzione rateale del prestito sulla pensione di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al personale le cui prestazioni pensionistiche sono erogate dall'Istituto.



8. Al personale cessato dal servizio a seguito di licenziamento, nonché ai dipendenti che abbiano in corso di esecuzione un provvedimento disciplinare con addebito di danni patrimoniali nei confronti dell'Istituto, non si applicano le disposizioni sulla prosecuzione rateale del prestito sulla pensione.

## **Art. 11**

### **Garanzie del prestito**

1. Il prestito è garantito:

a) dall'autorizzazione del dipendente nei confronti dell'Istituto a trattenere le rate di ammortamento sull'importo mensile della retribuzione;

b) dall'autorizzazione del dipendente nei confronti dell'Istituto ad utilizzare, in caso di cessazione dal servizio, le competenze indicate all'art. 9, comma 1, per l'estinzione del prestito contratto; resta salva la facoltà di cui al comma 5 dell'art. 10;

c) dalla fideiussione, in caso di prosecuzione del pagamento rateale del prestito con trattenute mensili sulla pensione di cui all'art. 10, comma 5, a copertura di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

2. In ogni caso, nella domanda di concessione del prestito, il dipendente deve impegnarsi a rimborsare in unica soluzione l'eventuale debito residuo risultante a seguito della trattenuta di cui alla lett. b), comma 1 del presente articolo.

## **Art. 12**

### **Esiti dei controlli**

1. Qualora dai controlli di cui al comma 2 dell'art. 5 emerga l'insussistenza dei requisiti per la concessione del prestito, si procede alla revoca del prestito.

2. L'interessato è tenuto a restituire nel termine di 60 giorni le somme percepite, al netto delle rate rimborsate.

## **Art. 13**

### **Rinegoziazione**

1. La rinegoziazione dei prestiti è consentita, secondo modalità stabilite dall'Istituto, ai dipendenti in attività di servizio che hanno in corso di ammortamento un prestito erogato dall'Istituto prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Art. 14**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione della deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 15**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Le informazioni ed i documenti acquisiti dall'Istituto saranno utilizzati ed eventualmente conservati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.e.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.e.i.

## **Art. 16**

### **Pubblicità**

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in tema di trasparenza, sarà pubblicato sul sito istituzionale e sul sito Intranet dell'Istituto.

## **Art. 17**

### **Foro competente**

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento o per questione connessa allo stesso è competente il foro previsto ex lege.

Allegato 1 – Eventi per la richiesta del prestito		
	<b>EVENTO</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
1	Malattie o interventi chirurgici del dipendente, del coniuge o di un familiare del dipendente (entro il 2° grado di parentela o il 1° di affinità)	18
2	Decesso del coniuge o di un familiare del dipendente (entro il 2° grado di parentela o il 1° di affinità)	14
3	Riabilitazione, terapia, protesi, ausili per disabilità, cure dentarie, apparecchi ortopedici del dipendente, del coniuge o di un familiare del dipendente (entro il 2° grado di parentela o il 1° di affinità)	14
4	Danni causati da calamità naturali (dichiarati tali dalle Autorità competenti)	12
5	Matrimonio del dipendente o di figli del dipendente	12
6	Nascita figli – affidamento o adozione di minore	12
7	Oneri conseguenti a sentenze di separazione o divorzio	12
8	Trasferimento d'ufficio del dipendente	10
9	Risarcimento di danni causati a terzi dal dipendente (per la parte eccedente l'eventuale copertura assicurativa)	10
10	Danni derivanti da fatti illeciti o da eventi naturali arrecati al dipendente (per la parte eccedente l'eventuale copertura assicurativa)	10
11	Spese per l'educazione e la preparazione professionale dei figli	10

12	Trasloco del dipendente	8
13	Spese legali per azioni verso il dipendente, il coniuge e i figli	6
14	Acquisto del mezzo proprio per dipendente autorizzato all'uso per servizio	6
15	Acquisto/Costruzione/Ampliamento di alloggio, destinato a residenza (prima casa fiscale), per il dipendente, il coniuge o i figli.	5
16	Manutenzione o riparazione dell'alloggio (prima casa fiscale) già adibito a residenza del dipendente, del coniuge o dei figli.	5
17	Estinzione o rimborso parziale di mutui ipotecari, contratti dal dipendente, dal coniuge o dai figli, con Istituti mutuanti per le finalità previste per gli eventi 15 e 16	5
18	Acquisto mobilio o apparecchiature domestiche del dipendente	5
19	Acquisto autoveicoli e motoveicoli del dipendente	5
20	Altri eventi che producono aggravii al bilancio familiare	2